



Comune di Reggio
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING

- *Approvato con deliberazione Consiliare n. 43 del 28-06-2016*

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento;

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Attività soggette a Scia;

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

Art. 5 – Condizioni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

Art. 6 – Attività esistenti

Art. 7 – Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, sub ingresso trasferimento di sede, modifiche dei locali e dei box esistenti;

Art. 8 - Irricevibilità della S.C.I.A.

Art. 9 – Subingresso per atto tra vivi

Art. 10 – Subingresso mortis causa

Art. 11 – Obbligo di inizio dell'attività

Art. 12 – Sospensione dell'attività

Art. 13 – Decadenza e cessazione dell'attività

Art. 14 - Orari

Art. 15 – Obbligo di esposizione delle tariffe

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina:

- Le attività di acconciatore, estetista, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, in conformità alle disposizioni di legge 14.02.1963 n. 161 modificato dalle Leggi 23.12.1970 n. 1142 e 17 agosto 2005 n. 174, della legge 4 gennaio 1990 n. 1, della Legge Regionale 04.08.1992 n. 32, dalla Legge Regionale 27.06.2014 n. 7, della legge 8.08.1985 n. 443 nonché della Legge n. 40 del 02.04.2007. Fissa altresì norme in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna n. 465/07 per lo svolgimento delle attività di tatuatore e piercing.
- I procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività, nel rispetto del DPR 160/2010, del d.lgs 59/2010 e della legge 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. L'attività di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ivi compresi l'attività di ricostruzione delle unghie. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico definiti dalla legge 04.01.1990 n. 1 (allegato A) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento Europeo n. 1123/2009 per i prodotti cosmetici. Sono altresì escluse, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 4.1.1990 dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specialistica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. E' **tatuatore** colui che esercita attività di tatuaggio, intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione e penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
4. E' esercente l'attività di **piercing** colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato tale l'inserimento di anelli nei lobi dell'orecchio, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.
5. Per front-office Suap si intende il sistema telematico attraverso il quale le imprese o loro delegati inviano al Suap competente le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e i documenti richiesti dalle norme di settore e di procedura applicabili.

ART. 3 – ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA

1. Le attività di acconciatore, di estetista e di tatuaggio e piercing sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Condizione necessaria per l'esercizio delle attività sopra descritte è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 5 lettera A).
2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è di competenza del SUAP nell'ambito del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività presentato nel Comune di riferimento.
3. Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. E' consentito l'esercizio delle attività di acconciatore presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali sia stipulata apposita convenzione.
4. E' consentito l'esercizio dell'attività di estetista, conformemente alla Delibera di Giunta Regionale n. 916 del 25.06.2007, nelle strutture ricettive alberghiere aventi i requisiti previsti dalla stessa, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 L.R. n. 16/04;
5. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.;
6. E' consentito l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 465 dell'11.04.2007 e di quanto stabilito dal presente regolamento;

ART. 5 – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

A. 1 ACCONCIATORE

- A.1.1 Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005 n. 174 – Disciplina dell'attività di acconciatore.
- A.1.2 L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, della Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
 - a. l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
 - b. l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane.
 - c. l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di

acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012.

- d. l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012.

A.2 - ESTETISTA

A.2.1. Le imprese che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 della Legge 04.01.1990 n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista.

A.2.2. La qualifica professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra pubblica amministrazione competente;
- b. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio di attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20.01.1990);
- c. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20.01.1990.
- d. è stato dipendente di impresa di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20.01.1990

A.2.3 In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs n. 206 del 2007;

A.3 ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

A.3.1. Le imprese che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione offerto a tutti gli operatori dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11.04.2007 n. 465.

A.4 QUALIFICA PROFESSIONALE

- a. La qualifica professionale deve essere posseduta per le attività di – acconciatore (A.1), estetista (A.2), tatuaggio e piercing (A.3)
- b. In caso di ditta individuale artigiana: dal titolare;
- c. in caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, dalla maggioranza dei soci, se i soci sono due da almeno 1 dei soci. In caso di società in accomandita semplice i requisiti di valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio;
- d. in caso di impresa diversa da quella di cui alla Legge del 17 agosto 1985 n. 443, o non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, dal Direttore d'Azienda.
- e. Per le attività di tatuaggio e piercing tutti gli operatori che nel laboratorio eseguono tali attività sulla clientela devono essere in possesso dell'attestato di

partecipazione al corso di cui alla lettera H) della delibera di Giunta Regionale 11.04.2007 n. 465;

B) REQUISITI URBANISTICI

A. I locali adibiti all'esercizio delle attività acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono presentare conforme destinazione d'uso.

B. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica (artigianato di servizio alla persona). Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti, nonché di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento per le attività ivi svolte.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

I locali devono avere le seguenti superfici minime per ciascuna delle seguenti attività:

C. 1. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- Mq 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una postazione attrezzata. Altezza minima dei locali: non inferiore a mt. 2,70;

C.2. ATTIVITA' DI ESTETISTA

- MQ 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una prestazione attrezzata;
- almeno mq 10 se l'attività viene svolta presso laboratori di acconciatore, palestre, alberghi, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici e similari.
Se l'attività di estetista viene svolta a favore dei soli clienti di strutture ricettive alberghiere di cui alla Delibera di giunta Regionale n. 916 del 25.06.2007, devono comunque essere rispettati i requisiti igienico-sanitari richiamati dal presente regolamento, salvo specifiche deroghe riportate nella stessa delibera.
- Dimensione minima di ciascun box: non inferiore a mq. 6
- Ciascun box va dotato di un lavandino con acqua corrente calda e fredda.
- Altezza minima dei locali: non inferiore a mt 2,70.

C.3 ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- MQ 20 così suddivisi:
- disponibilità di locale/i di lavoro, di superficie commisurata all'attività e comunque sufficientemente spazioso/i, non inferiore/i a 10 mq., al fine di permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda.
- Locale ingresso – attesa – reception, separata fisicamente a tutta altezza dalla area operativa;
- Qualora non sia utilizzato esclusivamente materiale monouso dovrà essere previsto apposito locale/spazio per la sterilizzazione tramite autoclave delle attrezzature, dotato di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, aerazione naturale e/o artificiale e di pareti lavabili fino a 2 m. di altezza;
- Per ogni ulteriore posto di lavoro dovranno essere previsti mq 6 di superficie aggiuntiva rispetto ai 20 mq di cui sopra;

- Altezza minima dei locali: non inferiore a mt. 2,70.

C1.3.1 Nel caso di attività di piercing del solo lobo dell'orecchio, complementare ad altre attività, potranno essere derogati i requisiti dei locali e dei servizi pur nel rispetto delle garanzie di sicurezza igienico sanitaria della procedura e se è previsto unicamente l'utilizzo di attrezzature monouso.

C.1. 3. 2 Dovranno essere comunque rispettati i requisiti di cui al punto A dell'allegato 1 della delibera di Giunta Emilia Romagna n. 2007/465;

C.1.3.3 I requisiti sopradescritti dovranno essere rispettati anche quando l'attività di tatuaggio o piercing venga svolta presso attività d'estetista. In questo caso il box/locale dovrà avere superficie non inferiore a 10 mq.

C.1.3.4 Qualora dette attività siano complementari ad altre attività considerate principale, non è richiesto il raggiungimento della superficie minima. I limiti sopraindicati possono essere derogati soltanto per cause di urgenti ed accertate necessità e con decisione motivata. Il rispetto dei limiti di superficie di cui sopra non è obbligatorio per gli esercizi già in attività, limitatamente ai locali occupati al momento dell'adozione del presente regolamento.

C.2 Locali e attrezzature per le attività di acconciatore, estetista e tatuatore

C.2. 1 I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie fenestrata non inferiore a 1/10 rispetto alla superficie del pavimento di cui almeno la metà apribile con la finestra o vasistas. Solamente nel caso in cui non siano raggiunti i predetti valori, il locale dovrà essere dotato di impianto di ricambio d'aria che garantisca almeno un ricambio di 50 mc/h per persona (norme UNI 10339)

C.2.2 Nei laboratori di tatuatori gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalla sala d'attesa e da quella destinata alla pulizia, sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature. In questi laboratori dovrà inoltre essere presente una netta distinzione tra le aree in cui vengono trattati i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti. La zona "dello sporco" deve essere provvista di lavabo con acqua calda e fredda e delle attrezzature necessarie per il lavaggio del materiale.

C.2.3 Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio igienico proprio con antibagno, direttamente accessibile dall'interno ed avente le seguenti caratteristiche:

	Servizi Igienici	Lavandini
Obbligatorietà	Da predisporre in tutti i luoghi di lavoro	Da predisporre in tutti i luoghi di lavoro
Superficie	$\geq 1,20$ mq e nei casi previsti dalla normativa devono essere utilizzabili anche da persone su sedia a ruote	Ogni posto deve disporre di cm ≥ 60 e nei casi previsti devono essere utilizzabili anche da persone su sedia a ruote
Altezza	\geq mt. 2,40	
Pavimenti	Rivestimento con materiale lavabile	Rivestimento con materiale lavabile
Pareti	A tutta altezza da locali adiacenti e diversi da wc e	Rivestimento con materiale lavabile per un'altezza di >

	con rivestimento in materiale lavabile per un'altezza > 2	2 m
Collocazione	Raggiungibili con percorsi coperti e chiusi durante il lavoro e posti in locali separati dai locali ad uso doccia	Nell'anti wc ed in prossimità di docce, spogliatoi, posti di lavoro, mensa o zona ristoro, locale di pronto soccorso.
Accesso	Attraverso anti wc o disimpegno e nei casi previsti, accessibili a persone su sedia a ruote	Accessibili, nei casi previsti a persone su sedia a ruote
Illuminazione ed aerazione naturali	RI 1/8 e RA 1/16 e comunque la superficie aeroilluminante non deve essere inferiore a 0,40 mq, salvo impedimenti oggettivi,	
Aereazione forzata	Obbligatoria se l'aereazione naturale è insufficiente o assente; i ricambi devono essere almeno di 8 vol/h se l'aspirazione è collegata all'accensione della luce e mantenuta per almeno 3 minuti dopo lo spegnimento della luce.	
Riscaldamento	Si	
Arredi	Disponibilità di carta igienica	Disponibilità di mezzi detergenti (erogatori sapone) e per asciugarsi (sistemi ad aria o asciugamani a perdere)
Altro		Dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda.

C.2.4 Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere, sapone liquido e rubinetteria a comando non manuale.

C.2.5. I servizi igienici dovranno essere almeno due negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a 100 mq. Con esclusione dei vani di servizio (bagni, ripostiglio) o con più di 5 addetti, di cui uno destinato ai clienti ed uno ai dipendenti, anche in caso di trasferimento di attività preesistente. I servizi igienici devono essere accessibili a soggetti portatori di disabilità.

C.2.6 I locali di lavoro, compresi i servizi igienici, devono avere i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 rivestiti in materiale impermeabile e lavabile che consenta una pulizia e disinfezione completa.

C.2.7 I locali di lavoro devono essere dotati di sufficienti lavandini fissi ad acqua corrente, potabile, calda e fredda.

C.2.8 Negli esercizi ove si usano solventi volatili e infiammabili e nella zona di preparazione tinte devono essere disponibile un locale o un armadio separato per la conservazione delle sostanze suddette; detti locali devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario ricorrendo anche ad una aspirazione forzata.

C.2.9 I locali destinati ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing non possono essere adibiti ad altro uso. Detti locali potranno comunicare tra di loro e con i relativi ambienti di servizio, ma non con i locali di abitazione.

C.2.9 L'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEE specifiche per ogni tipologia di attività, certificato e periodicamente verificato nel corretto funzionamento. L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

C.2.10 Gli esercizi devono essere forniti di:

- asciugamani e biancheria, in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio;
- rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini proporzionati al numero dei clienti;
- un armadio per la conservazione della biancheria pulita,
- un contenitore per immondizie con apertura a pedale;
- una cassetta di pronto soccorso aziendale contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti; qualora vi siano dipendenti la cassetta dovrà essere conforme al DM 388/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- contenitore per biancheria sporca a perfetta chiusura.

C.3 – CONDUZIONE IGIENICA DI TUTTE LE ATTIVITA'

C.3.1. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing deve indossare indumenti da lavoro bianchi o di altro colore chiaro, tenuti sempre in perfetto stato di pulizia.

C.3.2. Il servizio di igiene e Sanità Pubblica potrà richiedere accertamenti sanitari sugli esercenti le suddette professioni qualora emerga il sospetto di possibili implicazioni nella diffusione di patologie infettive e parassitarie trasmissibili agli utenti.

C.3.3. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie di cui al punto precedente dovrà essere allontanato dal lavoro fino a parere favorevole del medico igienista, o comunque adibito ad altre mansioni, purchè queste non costituiscano un rischio di contagio.

C.3.4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- I locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e periodicamente disinfettati;
- Sono da preferire, quando è possibile, strumenti da taglio a perdere ed in particolare lamette e rasoi monouso;
- In alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi ecc.) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto

livello o a sterilizzazione con prodotti o sistemi specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL. Gli esercenti dovranno produrre le necessarie evidenze di corretta prevenzione del rischio infettivo legato alla specifica attività anche verso la propria clientela, attraverso documentazione o procedure scritte, garantendo la formazione e l'aggiornamento periodico a tutto il personale. Gli esercenti devono garantire nel tempo l'adozione delle procedure e del sistema di più attuale e riconosciuta efficacia;

- Devono essere definiti e resi conosciuti a tutto il personale gli interventi da mettere in atto a seguito di infortuni con esposizione a possibile rischio infettivo.
- Attrezzi quali spazzole, pettini, ecc. devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio;
- Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni servizio;
- È vietata l'occupazione di minore di anni 16 nell'impiego professionale di lacche, tinture, ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica alla persona (L. 17.10.1967, N. 977 e DPR 20.01.1976 n. 432);
- L'applicazione di solventi o altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da una rapida ed abbondante aereazione dei locali;
- Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare l'accensione di fiamme libere.

C.3.5 Il titolare è tenuto a predisporre un manuale di corretta prassi igienica e procedura redatta secondo i criteri di qualità relativamente:

- sanificazione di arredi e superfici;
- gestione delle attrezzature di lavoro (sporco-pulito e prevenzione da contaminazioni crociate)
- procedure di decontaminazione, disinfezione di alto livello e/o di sterilizzazione dello strumentario;
qualora richiesto dal tipo di attività svolta, alla eliminazione dei rifiuti a rischio infettivo, che indichino l'operatore incaricato delle operazioni, frequenza tempi e modalità di esecuzione, prodotti utilizzati ed eventuali criteri di verifica.

C.4 Conduzione igienico sanitaria delle attività di tatuaggio e piercing.

C.4.1 Per le attività di tatuaggio e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 465 dell'11.04.2007. analogo obbligo è stabilito per le attività di estetica che effettuano la dermopigmentazione.

C.4.2 Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezione trasmissibili con il sangue, è necessario applicare scrupolosamente tutte le misure seguenti per tutti i clienti:

- a. Gli operatori devono sempre indossare, durante le attività sul cliente, guanti monouso in vinile (o materiale simile anallergico) sostituiti regolarmente ad ogni cambio di cliente;
- b. Le procedure di tatuaggio e piercing non devono essere effettuate su lesioni cutanee, su cicatrici conseguenti a ferite o ustioni e, comunque, in ogni caso vi siano dubbi sulle condizioni della cute;
- c. Gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con cute integra o lesa devono essere sempre rigorosamente monouso;
- d. Tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati prima del riutilizzo nei modi descritti nella Delibera Regionale n. 465/2007;

- e. Dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo;
- f. Prima e dopo ogni trattamento l'operatore deve lavarsi le mani con prodotto detergente. Il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato indipendentemente dall'uso dei guanti.
- g. E' indispensabile osservare le vigenti norme in materia di protezione del personale esposto a rischio biologico anche, ove necessario, con l'uso di dispositivi di protezione individuale a seguito di idonea valutazione del rischio.
- h. L'operatore deve indossare un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- i. Gli strumenti che non sono monouso, quindi non destinati a penetrare la cute ma comunque utilizzati nell'attività di tatuaggio e piercing, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione in autoclave, secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera e punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007. Nel caso di strumenti non destinati a penetrare nella cute, potrà essere applicata una disinfezione con uso appropriato di ipoclorito di sodio alla concentrazione di cloro libero non inferiore al 4% secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera e punto 7 della delibera regionale n. 465/2007.
- j. I materiali da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente detersi ed asciugati prima della disinfezione, utilizzando procedure idonee per la sicurezza degli operatori.
- k. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo;
- l. La gestione dei disinfettanti e delle sostanze chimiche deve essere fatta nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- m. Nel caso di schizzi di sangue, la parte di sangue deve essere rimossa in sicurezza, la superficie deve essere successivamente detersa e disinfettata con ipoclorito di sodio ad idonea concentrazione o prodotti con analogo potere disinfettante durante tale procedura dovranno essere indossati guanti monouso e eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale;
- n. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchi per tatuaggio con aghi multipli (elettrici tattoo gun) che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - La testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata;
 - Gli aghi siano rigorosamente monouso
 - I pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati in conformità alle norme e regolamenti nazionali e/o comunitari, i contenitori di pigmenti siano monouso (un contenitore per ogni soggetto) da non riutilizzare nel soggetto successivo;
 - Il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto;
 - Il cotone, i tamponi di garza sporchi di sangue e tutto il materiale monouso contaminato da fluidi corporei devono essere rimaneggiati il meno possibile, trattati e gestiti secondo le normative vigenti sui rifiuti a rischio infettivo;
 - Eventuale biancheria non monouso imbrattata di sangue o contaminata con altri liquidi biologici potenzialmente infetti devono essere collocati in sacchi impermeabili chiusi, da utilizzare anche per il trasporto. Nel caso sia previsto il lavaggio con acqua calda, va utilizzato un detersivo idoneo, aggiunto un disinfettante efficace e va lavata ad una temperatura superiore ai 70°C per 25 minuti;

C5 Limitazione delle procedure di tatuaggio e piercing

C.5.1 Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e 18 anni.

C.5.3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è fatto divieto di praticare tatuaggi o il piercing su parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio: tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

C.6. Regole per l'utilizzo di lampade UV-A

C.6.1 Tutte le apparecchiature devono riportare in posizione ben visibile una targhetta indicante la tipologia e dovranno rispettare quanto indicato:

- alle sorgenti di radiazione UV non coerenti si applica quanto previsto dalle normative vigenti;
- le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale utilizzate nei centri estetici, solarium e similari devono essere realizzate ed utilizzate in conformità a quanto previsto dalle norme CEI vigenti;

C.6.2 In prossimità delle macchine devono essere appese, in posizione ben visibile, tutte le avvertenze necessarie all'utilizzatore per prevenire i rischi connessi all'esposizione lampade UV;

C.6.3 Ogni apparecchiatura deve avere il relativo manuale di istruzioni riportate in modo chiaro e leggibile tutte le informazioni relative al corretto uso e manutenzione.

C.6.4. Ogni intervento di manutenzione o sostituzione di apparati, lampade ecc. deve essere eseguito da personale tecnico qualificato e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice, in particolare, per ciò che concerne le car B, commi 2, 3 caratteristiche tecniche che i ricambi devono avere per non modificare la potenza radiante per la quale la macchina è stata costruita.

C.6.5 E' vietato l'utilizzo di lampade abbronzanti UV-A e di altri apparecchi elettromeccanici per uso estetico definiti dalla Legge 4.1.1990 n. 1 senza la presenza di un operatore professionale in possesso di qualifica di Estetista (Sentenza Cass. Civ. Sez. III del 03.04.2000 n. 4012) .

Deve essere presene dichiarazione di corretta installazione dell'apparecchiatura alle norme di sicurezza impiantistica e certificazione di adeguamento delle macchine e lampade alle norme vigenti (es DM 110 del 12.05.2011).

Per quanto non espressamente indicato si deve fare riferimento alla DGRER 465/2007.

C.7. Trasmissione S.C.I.A.

Il Responsabile del procedimento trasmette in modalità telematica

- la SCIA
- tutti i documenti relativi ai requisiti igienico – sanitari di competenza dell'Azienda USL, la quale provvede alla programmazione dell'attività di vigilanza.

ART. 6

ATTIVITA' ESISTENTI

I titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing già autorizzate in locali non conformi alla disciplina del presente Regolamento conservano diritto all'esercizio dell'attività nei medesimi locali semprechè gli stessi abbiano conforme destinazione d'uso e presentino i requisiti igienico sanitari indispensabili all'esercizio dell'attività. Qualora, pur in presenza di conforme destinazione d'uso, il locale non presenti i requisiti igienico sanitari strutturali (presenza di servizi igienici) previsti dal presente regolamento, l'attività può continuare sino al primo intervento edilizio di manutenzione straordinaria del locale e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'azienda in capo all'attuale titolare. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art. 5 lettera C) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. Il competente servizio dell'ausl può prescrivere entro il termine ritenuto necessario, l'adeguamento ai requisiti minimi e indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER APERTURA NUOVO ESERCIZIO, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO DI SEDE, MODIFICHE DEI LOCALI E DEI BOX ESISTENTI

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e dei box sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del comune territorialmente competente, utilizzando il sistema telematico SUAPER.
2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, deve dichiarare:
 - a. generalità codice fiscale o Partita IVA
 - b. ubicazione del locale destinato all'attività
 - c. i dati anagrafici e l'accettazione del direttore tecnico, ove previsto;
 - d. il possesso dei requisiti nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al d.lgs 159/2011;
 - e. il possesso da parte dei soggetti indicati al comma 6 dell'art. 5 dei requisiti professionali o formativi;
 - f. il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dai regolamenti in materia sanitaria ed in materia urbanistico edilizia;
 - g. il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente;
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei documenti urbanistico – edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione;
 - b) relazione tecnico descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e

disinfezione dei locali, sanificazione delle strumentazioni), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegata al presente Regolamento.

- c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1;
- 4 Se più imprese esercitano l'attività nel rispetto degli articoli sopra indicati nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare al SUAP una SCIA, nel rispetto degli articoli sopra indicati con i requisiti previsti dal regolamento e alla quale, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:
- a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti, nella quale sono definite le rispettive responsabilità;
 - b) il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

ART. 8

IRRICIEVIBILITÀ DELLA SCIA

1. Nei casi in cui la SCIA sia priva di elementi ritenuti essenziali per l'avvio del procedimento quali, tra gli altri, la firma del segnalante, i dati anagrafici fondamentali per l'individuazione della persona fisica o giuridica agente, l'indicazione dell'unità immobiliare in cui deve svolgersi l'attività, il SUAP comunica, ove possibile per via telematica, l'irricevibilità della pratica.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le SCIA non inviate in via telematica e quindi quelle depositate in forma cartacea o via fax.

ART. 9

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per atto tra vivi, comporta il diritto alla prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al SUAP apposita segnalazione certificata inizio attività del subingresso.
3. La SCIA di subingresso deve essere presentata al SUAP Bassa Reggiana esclusivamente attraverso il sistema telematico SUAPER secondo le modalità di cui all'articolo 7 ed essere corredata da:
 - a) Atto di cessione/affittanza d'azienda o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta cessione o affittanza;
 - b) Relazione descrittiva e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:100 con calcolo analitico della superficie o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali non hanno subito variazioni edilizie o strutturali dalla data di rilascio della precedente autorizzazione o D.I.A. o SCIA. Qualora le modifiche siano state apportate ai soli arredi dovrà essere allegata planimetria con il nuovo lay-out sottoscritta dal richiedente.
 - c) Nei subingressi in attività autorizzate precedentemente al 2000: pianta planimetrica con relativo lay-out dei locali e indicazione del rapporto aerante e illuminante.

4. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art. 5 lett. C a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico-sanitari.

ART. 10
SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati, che intendono continuare l'esercizio dell'attività devono presentare segnalazione di volturazione secondo quanto previsto dall'art. 9 entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.
2. Gli aventi diritto potranno esercitare l'impresa purchè all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta, previa comunicazione al Comune.
3. Nell'impresa artigiana, in base all'articolo 5 della Legge 08.08.1985 n. 443, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

ART. 11
OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3.

ART. 12
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare o il rappresentante legale è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per il periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino a un massimo di dodici mesi consecutivi;
2. Nel caso di subingresso l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di acquisizione del titolo.
3. Il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 può essere prorogato in caso di motivata e comprovata necessità.

ART. 13
DECADENZA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il diritto ad esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 3 decade nei seguenti casi:
 - a) Per decesso del titolare salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
 - b) Qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;

- c) Qualora il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data della segnalazione di cui all'art. 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241
 - d) Qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 lettera a).
2. Il Sindaco ordina, altresì, la chiusura di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
 - a) In caso di svolgimento abusivo dell'attività;
 - b) Per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari su conforme proposta dei competenti organi di controllo;
 - c) In caso di mancato rispetto del termine di conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla normativa vigente, fissato dal Responsabile del Procedimento;
 - d) In caso di mancanza sopravvenuta del direttore tecnico.

ARTICOLO 14 **ORARI**

1. Il Sindaco provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 Decreto Legislativo n. 267/2000 a disciplinare gli orari di funzionamento delle attività oggetto del presente regolamento;
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei;

ARTICOLO 15 **OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE**

E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tenere esposte, all'interno dei locali, ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali.

ARTICOLO 16 **SANZIONI**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella sotto indicata tabella nel rispetto dell'articolo 7 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella Sezione I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART	COMMA	GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO MIN.	IMPORTO MAX
4	3	Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	€ 80,00	€ 500,00
5	Lett. B co 3	Svolgimento dell'attività c/o il domicilio dell'esercente in locali non separati e distinti dai locali adibiti ad abitazione civile	€ 80,00	€ 500,00
9	3	Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della prescritta segnalazione	€ 80,00	€ 500,00
10	1 e 2	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza la presentazione della prescritta comunicazione	€ 80,00	€ 500,00
8	2	Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni denunciate in caso di inammissibilità della SCIA	€ 80,00	€ 500,00
15		Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe	€ 80,00	€ 500,00
3		Esercizio di attività di tatuatore e piercing senza presentazione della SCIA	€ 80,00	€ 500,00
5	5	Esercizio dell'attività di tatuatore e piercing senza l'attestato di partecipazione al corso di cui alla lettera A della delibera di Giunta Regionale n. 465/07	€ 80,00	€ 500,00
12	2	Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività	€ 80,00	€ 500,00
5	Lett. C	Violazione di previsione normativa relativa	€ 80,00	€ 500,00

		alla conduzione dell'attività e ai requisiti igienico sanitari dei locali previsti dalla lettera C) art. 5 del presente regolamento		
14	2	Mancata esposizione degli orari al pubblico o effettuazione di orari diversi da quelli esposti	€ 80,00	€ 500,00

2. Nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di estetista o senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della Legge n. 12/1990, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5 della Legge n. 174/2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
4. Nel caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può sospendere l'attività fino ad un massimo di venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione e verrà ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 06.04.2000.
3. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente regolamento.

Allegato A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
- Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80kPa
- Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
- Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggi ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
- Scaldacera per ceretta
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacitiva
- Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80kPa
- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi pre presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80kPa
- Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani;
- Laser estetico defocalizzato per la depilazione;
- Saune e bagno di vapore.